

Data

04-07-2016

Pagina 4

Foglio 1/2

Il decreto, per sempli-

ficare l'iter, stabilisce

la competenza del

custode, anche dopo la

pronuncia del decreto

di trasferimento, in

ordine all'attuazione

del provvedimento di

liberazione

Nell'atto di pignoramento l'avvertimento sull'inammissibilità dell'opposizione tardiva

Meno ostacoli all'esecuzione

Pagina a·cura DI ANTONIO CICCIA MESSINA

secuzioni con meno intoppi e più rapidi alla meta. Vediamo come. Il decreto-legge, con modifica all'articolo 492 del codice di procedura civile, stabilisce che l'atto di pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione (articolo 615, comma 2, terzo periodo) è inammissi-

Opposizione oltre il

termine nel caso in cui

sia fondata su fatti so-

pravvenuti o se l'inte-

ressato dimostri di non

aver potuto proporla

tempestivamente per

causa a lui non impu-

tabile

bile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato. Il senso della modifica è evitare strascichi giudiziari e

dare, il primo possibile, il ricavato dell'esecuzione ai creditori. L'opposizione può essere proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti o se l'interessato dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Liberazione immobile.

Ottenere rapidamente l'immobile comprato all'asta: il decreto, per semplificare l'iter di liberazione dell'immobile pignorato, stabilisce la competenza del custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, in ordine all'attuazione del provvedimento di liberazione. Il custode, certo deve agire secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, ma è esonerato dall'osservanza delle formalità di cui agli

articoli 605
e seguenti
del codice di
procedura
civile (esecuzione per
consegna
o rilascio).
Il decretolegge precisa, inoltre, che per
l'attuazione
dell'ordine

il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.

Magari, però, in casa si trovano beni mobili che non devono essere consegnati o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale. Per questa ipotesi il custode deve intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnando un termine, non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urenza

La novità si applica agli

ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Visita preventiva. Il decreto-legge consente agli interessati di esaminare i beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta, prima di presentare l'offerta d'acquisto. La visita preventiva deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e a impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Telematica. Le vendite dei beni immobili pignorati avverranno obbligatoriamente con modalità telematiche. Si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta per la vendita dei beni mobili pignorati deve avere luogo con modalità telematiche.

Il giudice dell'esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente con modalità sia telematiche che tradizionali. La disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Terzo da nominare. Il bene pignorato potrà essere assegnato a favore di un terzo da nominare

da nominare.

La disposizione si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, dopo 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decretolegge.

Pagamenti parziali. Per ridurre i tempi di recupero del credito, i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare

distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare.

Decreto ingiuntivo. Il decreto legge modifica l'articolo 648, primo comma, codice di procedura civile, chiarendo che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato (e non facoltizzato) a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

Ricerca banche dati. I beni da pignorare si possono trovare mediante ricerca sulle banche dati pubbliche, tra cui l'anagrafe dei conti.

Il decreto inserisce alcune aggiunte. In primo luogo si prescrive che possono avvalersi delle medesime disposizioni in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale, anche

ai fini del recupero o della cessione dei crediti, e anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura procedura ragioni di credito,

pur in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Il decreto dispone, inoltre, che quando delle disposizioni sulla ricerca telematica ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Come spiegano i dossier parlamentari, vengono rafforzati i poteri di indagine patrimoniale del curatore fallimentare, del commissario e del liquidatore giudiziale, estendendo a questi il potere di accesso alle banche dati contenenti informazioni patrimoniali, con la finalità, esplicitata dalla norma, di agevolare il recupero o la cessione dei crediti.





Data (

04-07-2016

Pagina 4

Foglio 2/2

Stop a manovre elusive delle ragioni dei creditori

Più garanzie per chi pignora beni donati o assoggettati a vincoli di destinazione (trust, fondo patrimoniale ecc.).

moniale ecc.).
Il decreto 59/2016 ritocca l'articolo 2929-bis del codice civile per dare più possibilità al creditore e arginare eventuali manovre protettive del patrimonio, ma potenzialmente elusive delle ragioni dei creditori.

Chi sottrae un bene dalla garanzia impropria per i creditori donandolo o vincolandolo a una specifica destinazione rischia di non raggiungere il suo risultato.

E il decreto legge in commento, appena convertito in legge, si propone di tutelare il creditore anche rispetto ai creditori del donatario. Vediamo come.

L'articolo 2929-bis del codice civile è dedicato alla espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

În base alla nuova disposizione il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a

esecuzione forzata, anche se non ha preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

Vediamo gli effetti. Il creditore ha un anno di tempo dalla data di trascrizione del vincolo di indispo-

nibilità o della donazione per fruire di un percorso agevolato. Può far pignorare, ad esempio, un immobile anche senza avere ottenuto la revocatoria dell'atto.

Stando al nuovo articolo 2929 bis del codice civile bastano questi elementi: 1) avere un titolo esecutivo; 2) un atto del debitore successivo al sorgere del credito; 3) presenza di un atto pregiudizievole, consistente in un vincolo di indisponibilità

o in un atto a titolo gratuito; 4) trascrizione del pignoramento entro l'anno.

Il decreto 59/2016 modifica il secondo e il terzo comma dell'articolo 2929-bis del codice civile per disporre che, in caso di trasferimento ad un terzo del bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato.

Inoltre se viene essa un'ipoteca



sul bene, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario.

Una volta venduto il bene, i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

I terzi acquirenti hanno comunque la possibilità di presentare opposizione. Anche se un conto è dire al creditore di fare causa per far rientrare il bene nella cerchia di quelli pignorabili, altro conto è presupporre la possibilità di pignorare, salvo opposizione.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti ac-

quistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, fatti salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento. Quindi la catena non si spezza ad esempio in caso di vendita successiva alla donazione.

© Riproduzione riservata